

PARTE PRIMA
LA LEGGE 10/2013

PARTE PRIMA – LA LEGGE 10/2013

La legge n. 10/2013 è un punto di partenza, non di arrivo.

Essa tocca aspetti anche profondamente diversi fra loro, e stimola - sfidando decisori, tecnici e giuristi a partecipare ad un'operazione manifestamente ambiziosa - ricerca, innovazione, ripensamento di categorie concettuali e scientifiche, discussione pubblica.

Così è per l'art. 1, che intende creare attenzione sull'importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati, riconsacrando allo scopo la giornata del 21 novembre, e prevedendo un forte e partecipato coinvolgimento del sistema scolastico.

Così è anche per l'art. 2, che rilanciando l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, già previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 (ma estendendolo agli adottati), pone il tema, delicato e che dà tutto il senso della sfida di cui sopra, della individuazione delle forme e dei modi con i quali assicurare effettiva attuazione a questa misura nelle aree urbane a forte densità abitativa, dove su base annua il numero delle nascite e delle adozioni è, complessivamente, importante.

Così è, ancora, per l'art. 3, che istituisce questo Comitato presso il Ministero dell'ambiente, intestandogli funzioni ad ampio raggio, che per il loro efficace ed utile esercizio presuppongono tuttavia una fattiva collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali, oltre che con le altre istituzioni di settore.

Parimenti è a dirsi per l'art. 4, che, sul piano urbanistico e delle politiche di governo del territorio, reca disposizioni di impatto immediato e verosimilmente ancora sottostimato, rispetto a quelle che appaiono essere evidenti implicazioni, creando uno spazio interessante anche per lo sviluppo di iniziative declinatorie del principio di sussidiarietà orizzontale.

In piena continuità con quest'ultimo aspetto, l'art. 5 tende a ordinare in forma appropriata il rapporto fra pubblico e privato

riguardo al verde urbano su scala comunale, stabilendo il principio che si tratta di un settore ideale per il partenariato, senza tuttavia trascurare il tema dei modi e dei limiti entro i quali ciò deve aver luogo (di qui, la previsione che *“Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico”*).

Così è, di nuovo, per l'art. 6, che traccia la linea di tendenza di un nuovo approccio integrato al tema del verde urbano, mettendo in aperta relazione l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e l'adozione di misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Così è, da ultimo, per l'art. 7, che enuclea finalmente in modo univoco e organico la categoria giuridica dell'albero monumentale, disegnando un sistema innovativo di tutela e manutenzione, così da offrire ad istituzioni e operatori un punto di riferimento preciso, atteso da anni.

La discussione sulla legge n. 10/2013 si sta sviluppando, tuttavia, in un contesto che, sul piano giuridico, sconta ancora forti difficoltà a sistematizzare, da diverse angolature, punti di riferimento precisi. In particolare, e solo per indicare alcune questioni fra le principali, i) manca tuttora una nozione legale univoca di verde pubblico, così come una nozione legale più

circostanziata di verde urbano, ii) è controversa la classificazione del verde pubblico nell'ordinamento delle amministrazioni locali, il che ha importanti riflessi fra l'altro sulle tecniche di copertura dei relativi oneri finanziari, iii) sono tuttora riscontrabili improprie qualificazioni del verde urbano in ambito fiscale, iv) in quest'ultimo ambito, inoltre, appare ancora vago e confuso il rapporto fra efficientamento energetico degli edifici e verde pubblico e privato, agli effetti delle politiche di incentivazione fiscale, v) mancano sufficienti certezze sulle alberature stradali e sulle operazioni di potatura, vi) permangono equivoci sui limiti di utilizzabilità delle biomasse vegetali ottenute dal taglio del verde pubblico.

Sulla scorta di questa premessa, saranno di seguito sviluppati, nella presente Relazione annuale, alcuni spunti tematici (la cui rilevanza suggerisce di porre da subito all'attenzione delle istituzioni e degli *stakeholders*), frutto dell'ampio lavoro ricognitivo e di approfondimento compiuto dal Comitato del corso del 2013.

1.1 - Verde urbano e strumenti urbanistici

Il tema del verde urbano incrocia per la sua stessa natura quello, essenziale, delle scelte di governo del territorio.

Ne è perfettamente consapevole la legge n. 10/2013, la quale all'art. 4 prevede che – secondo modalità da definire nell'ambito del Tavolo comune che il Comitato sta attivando insieme a Regioni e ANCI – la predisposizione di un rapporto annuale sull'applicazione *"nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti*

urbanistici esistenti."

Si tratta di un punto evidentemente strategico e qualificante della nuova normativa, giacché essa prevede altresì che *"I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno"*.

Inoltre, l'art. 4 della legge n. 10/2013 introduce un preciso vincolo di destinazione sulle *"maggiori entrate"* derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stabilendo che esse *"sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo"*.

Si tratta, come si può notare, di norme immediatamente precettive ed autoapplicative, che non necessitano cioè di atti attuativi di provenienza statale. E che si impongono, in questi termini, all'attenzione del decisore politico cui sono rimesse le scelte di pianificazione dello sviluppo urbanistico di ciascun territorio.

Va aggiunto, al riguardo, che questa impostazione normativa tende a coniugarsi con una linea di tendenza delle Corti giudicanti che dà l'impressione di muoversi in direzione analoga. Come conferma ad esempio la recente decisione del TAR Lombardia, Milano (sez. II, sent. n. 1281/2014), che, nel rigettare un ricorso proposto avverso uno strumento urbanistico contestato per aver ridotto la capacità edificatoria già assentita dallo strumento urbanistico previgente, ha precisato che

l'Amministrazione ha offerto una spiegazione plausibile della scelta in tal modo operata, "rilevando che per alcune zone del territorio comunale, caratterizzate dalla presenza di ville monofamiliari o bifamiliari con ampi spazi aperti di pertinenza ad uso giardino privato, si è ritenuto opportuno il mantenimento dell'impianto urbanistico esistente ed il mantenimento degli spazi aperti privati non edificati ed utilizzati a giardino; e ciò all'evidente fine di non compromettere un assetto che, seppur non tale da giustificare l'apposizioni di specifici vincoli, risulta comunque di un certo pregio e perciò idoneo a determinare ricadute positive di valorizzazione per tutto il territorio comunale". Si tratta, hanno altresì puntualizzato i giudici lombardi, "di giustificazione, in linea con l'art. 41, comma secondo, della Costituzione, che assegna alla proprietà privata anche una funzione sociale, e che risulta scevra da evidenti vizi logici od irrazionalità".

Il ragionamento è chiaro: gli spazi aperti privati non edificati ed utilizzati a giardino realizzano essi pure un assetto di un certo pregio e perciò idoneo a determinare ricadute positive di valorizzazione per tutto il territorio comunale, inverando quella funzione (anche) sociale della proprietà di cui all'art. 41, comma secondo, della Costituzione.

1.2 - Alberi monumentali

Un albero può diventare monumento – e, quindi, simbolo - per tante possibili ragioni.

La legge n. 10/2013, su questo punto innova rispetto al passato, sforzandosi di superare anche i non detto del Codice dei beni culturali (e della legge. 29.6.1939 n. 1497, la quale ne rappresenta l'antecedente storico), che fa parola degli alberi monumentali lasciando tuttavia indeterminato il significato esatto di questa espressione linguistica.

L'art 7 della legge tende infatti a tracciarne un identikit legale¹, puntualizzando che per «albero monumentale» si intende:

- a) *l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;*
- b) *i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;*
- c) *gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.*"

Se è dato acquisito che l'Italia sia terra ricca di alberi monumentali, è di contro vero che allo stato delle cose non possediamo una mappa completa e aggiornata della situazione. La legge n. 10/2013 vuole che questi particolari alberi siano censiti, a livello comunale, secondo principi e criteri direttivi fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il censimento deve condurre alla redazione, e poi al periodico agglomeramento, da parte delle regioni e dei comuni, di rispettivi elenchi.

¹ La definizione legale contenuta nella legge n. 10/2013 tende a superare, in quanto univoca, precisa e puntuale, quella talora contenuta – secondo la verifica operata dal Corpo forestale dello Stato - nelle 17 regioni/province autonome su 21 che si sono dotate, negli anni, di norme di legge sugli alberi monumentali.

E' prevista inoltre l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, aggiornato periodicamente e messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

La formazione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia presuppone l'attivazione delle regioni, che entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 10/2013 (termine da coordinare, tuttavia, con l'emanazione, ormai imminente, del DM di cui all'art. 7, comma 2), avrebbero dovuto recepire la definizione di albero monumentale, effettuare la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigere gli elenchi regionali e trasmetterli al Corpo forestale dello Stato.

Quando avrà inizio, il censimento previsto dall'art. 7 non partirà in ogni caso da zero.

Sono infatti ben 14 le regioni che hanno già effettuato censimenti degli alberi monumentali, con risultati pubblicati ufficialmente in appositi atti deliberativi.

Inoltre, il paziente e competente lavoro svolto dagli operatori del Corpo forestale dello Stato ha consentito di realizzare nel 1982 un apposito censimento degli alberi di particolare interesse, condotto in modo sistematico e su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con i servizi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Scopo principale del progetto fu quello di individuare e catalogare le piante singole o in gruppi che presentavano alcune caratteristiche particolari, come, ad esempio, la dimensione eccezionale rispetto alla specie, la forma singolare, le qualità estetiche ed il valore storico-culturale. Le strutture territoriali furono incaricate di individuare tutti gli esemplari ritenuti di un certo valore culturale, scientifico o storico e di ciascuno fu compilata una scheda nella quale si indicavano la posizione topografica, i parametri dendrometrici,

l'età, lo stato fitosanitario, le notizie storiche. Furono segnalati 22.000 alberi e compilate altrettante schede. Dopo una prima cernita furono selezionate 1.255 piante, considerate di "maggior interesse ambientale e culturale", distribuite in 460 al nord, 555 al centro e 240 al sud.

In ogni caso, nella legge n. 10/2013, la logica del censimento e dell'istituzione di un elenco pubblico prelude, manifestamente, ad un percorso che porti anche nel nostro Paese ad un salto di qualità nelle politiche di tutela. E così, sempre l'art. 7 della nuova legge stabilisce che *"Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato"*. Al di là delle tecnicità giuridiche, gli indirizzi di politica legislativa che si possono ricavare dall'art. 7 sono, dunque, almeno tre:

- a) gli alberi monumentali sono quelli che, per le loro (varie) caratteristiche, sono parte integrante di un *set* di elementi in grado di riassumere in sé un forte tratto identitario, che per immediata e potente associazione di idee rimanda con univocità ad una determinata comunità, città, o borgo;
 - b) per questo, nei confronti di chi reca offesa ad un simbolo della comunità, oltraggiando ciò che segna – o concorre a segnare - la sua identità (e, di riflesso, il senso di appartenenza alla stessa), viene alzato il livello della risposta punitiva dello Stato;
 - c) l'assetto di tutela degli alberi monumentali non è influenzato da pregiudizi culturali di sorta (di conseguenza, su un albero monumentale che sia irrimediabilmente malato, e che possa pertanto creare oggettivi rischi a persone o cose, si può e si deve intervenire, a patto però, questo è il punto, che ambedue le
-

condizioni siano certificate dall'autorità pubblica competente).

Un albero può però essere monumentale anche perché ha assunto, nei fatti, un significato politicamente rilevante (la storia è ricca di esempi: su tutti, nella storia recente, il già citato albero Falcone, a Palermo). Dando forma alla memoria condivisa - di un fatto, un luogo, un protagonista -, ponendosi quale punto di riferimento per la coscienza civile, quasi un reliquario laico.

Ma, in un Paese come il nostro, che attira turisti da tutto il mondo, albero monumentale è anche quello che completa, in modo essenziale, uno scorcio paesaggisticamente di grande pregio. E qui il discorso si arricchisce di una variante ulteriore, perché il ragionamento potrebbe essere sviluppato, numeri (importanti) alla mano, in un crescendo scandito da tappe concettuali di immediata continuità logica: paesaggio, turismo, economia, Prodotto interno lordo.

Del resto, la stessa nomenclatura che si è andata forgiando nel tempo sino ad entrare nel lessico tecnico del Legislatore e delle Corti giudicanti suggerisce potentemente l'idea che quando un albero si fa monumento (*rectius*, quando un comunità eleva a monumento un albero), esso va considerato - da tutti i punti di vista - come tale. Di conseguenza, esso concorre e partecipa anche alla costruzione di quell'offerta turistica italiana che non ha eguali nel mondo, stimolando microimpresa, offerta di servizi innovativi, creazione di indotto e di posti di lavoro.

In una parola, gli alberi monumentali sono parte, non solo metaforicamente, della ricchezza del nostro Paese. E rappresentano una risorsa che va tutelata.

Non basta tuttavia una norma di legge per dare certezza di futuro agli alberi monumentali. Il diritto è, infatti, sovrastruttura, fattore che tende a ordinare una società sempre più complessa e percorsa da pulsioni e pratiche contraddittorie quando non, addirittura, in aperto conflitto fra di loro. In questo senso, anche alzare il livello della risposta punitiva dello Stato di per sé può

concorrere a stimolare comportamenti virtuosi, ma non può essere, isolatamente, la soluzione del problema.

Nel caso che qui interessa, è particolarmente evidente che se affinché un albero possa essere considerato monumentale è necessario che la comunità di riferimento abbia per prima riconosciuto e consolidato il suo significato simbolico, è altrettanto essenziale che quella stessa comunità si adoperi, nella pratica di ogni giorno, per vivificare quel significato, per diffonderlo, per “contaminare” con esso chi sia rimasto sino a quel momento distratto o indifferente. Così, perfino un albero può diventare seme. Seme che fa crescere la pianta del sentire civile e corrobora il senso dell'appartenenza ad una comunità che trovi ancora la capacità e la forza di raccogliersi intorno a valori ispirati, al di là delle singole declinazioni e varianti politiche, alla logica del bene comune.

Detto altrimenti, l'albero monumentale, una volta censito e tutelato, non è né deve diventare riduttivamente “l'albero del buon ricordo”, ma qualcosa di assai diverso e più ricco, e, soprattutto, attuale.

1.3 - Il verde attrezzato

Nel quadro del complesso rapporto fra verde pubblico nelle aree urbanizzate e politiche di governo del territorio, si inserisce anche il tema – di crescente importanza, anche per gli intuitivi riflessi sulle politiche di bilancio degli enti territoriali - delle sinergie possibili fra pubblico e privato, e, conseguentemente, delle iniziative di partenariato.

In questo quadro, va messo in evidenza che le Corti giudicanti hanno di recente avuto occasione di pronunciarsi sul “verde attrezzato”, che un Comune, nell'operare una zonizzazione, aveva individuato come “Territorio destinato a uso pubblico. E' ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione

e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l'uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all'igiene fisica".

Confemmando un proprio precedente (sez. V, sent. n. 4790 del 28.6.2004), il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 4148, del 6.8.2013) ha fornito importanti elementi di chiarezza, puntualizzando che, per effetto della indicata destinazione e delle prescrizioni previste, in simili casi "il territorio deve essere destinato all'uso pubblico e non a quello privato; il territorio deve essere prevalentemente conservato a verde, per la presenza di vegetazione che deve poter essere fruita dalla collettività; sono ammesse, in forma coerente con l'uso pubblico e la conservazione del verde, attrezzature sportive, culturali e per il tempo libero (anche eventualmente gestite da privati); sono ammesse anche attrezzature commerciali, che tuttavia debbono essere limitate e debbono essere compatibili con l'uso pubblico e debbono avere quindi una funzione meramente accessoria (come per esempio, un punto di ristoro e una rivendita di giornali)". Inoltre, ha precisato altresì il Consiglio di Stato, "Nelle aree ricadenti in zona F e destinate dallo strumento urbanistico a verde pubblico attrezzato, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la "attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico" a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito dell'organizzazione generale del territorio comunale".

In altri termini, nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria della intera zona. Pertanto, tali attrezzature in tanto sono ammesse in quanto, per caratteristiche edilizie ed

architettoniche, per dimensioni o per le modalità in cui si inseriscono nel contesto, sono compatibili con la destinazione a verde pubblico (facendo applicazione di questi principi, è stato escluso che un ristorante sarebbe perfettamente in linea con la destinazione a verde pubblico attrezzato, atteso che esso non può ritenersi mero punto di ristoro, quasi un accessorio del verde attrezzato; né può ritenersi che una ludoteca, sol perché struttura destinata a bambini, gestita da privati, sia strumentale alla fruizione del verde pubblico). Occorre infatti aver riguardo alle caratteristiche edilizie dell'intervento, alle dimensioni, alle modalità di inserimento nel contesto e alla loro funzione rispetto alla destinazione. Né il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente a rispettare la funzione primaria del "verde attrezzato" la presenza di fontane, panchine, alberature, illuminazione, vari giochi per bambini.

Il punto è dunque chiaro: per le corti giudicanti, la premessa è che il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la "attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico" a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito dell'organizzazione generale del territorio comunale; la conseguenza di ciò è che, nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria della intera zona.

1.4 - Sfalci e potature in ambito urbano

Verde pubblico, specie urbano, significa anche manutenzione. E quando si parla di manutenzione del verde urbano riemerge il controverso tema della gestione degli sfalci e delle potature.

Per sfalci verdi urbani si intendono le foglie cadute dagli alberi, i rami secchi ed i residui della potatura del verde pubblico. Tali

materiali, ancorché naturali, sono attualmente assoggettati alla disciplina sui rifiuti dettata dall'attuale Codice dell'Ambiente: l'articolo 184 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 152/2006, il quale prevede infatti espressamente che *"sono rifiuti urbani ... i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali"*, a differenza di quelli di origine agricola, per i quali l'art. 185, comma 1, lett. f), prevede un'espressa esclusione dall'ambito di applicazione della parte IV d. lgs. n. 152/2006, disponendo che: *"non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto ... le materie fecali, ..., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*.

Si tratta di questione da tempo al centro di un fitto dibattito fra compostatori e produttori di energia rinnovabile, che si contendono di fatto la risorsa, economicamente attrattiva per entrambe le categorie di operatori. Sul punto, è utile evidenziare che nell'agosto 2010 era intervenuta una modifica legislativa che ha per un breve periodo previsto l'esclusione dall'ambito di applicazione della parte IV del D. Lgs. 152/2006 degli sfalci e potature provenienti dal verde urbano, al pari di quelli provenienti dall'attività agricola; la legge 13 agosto 2010, n. 129 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia*) prevedeva infatti che *all'articolo 185 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche*

al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi o utilizzati". Questa innovazione normativa è stata tuttavia eliminata con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizione di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e che abroga alcune direttive), il quale ha nuovamente modificato l'art. 185 del Codice dell'Ambiente, che tuttora prevede che "non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto ... le materie fecali, ..., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

1.5 - Verde pubblico e sussidiarietà orizzontale

La legge n. 10/2013, per vero, non trascura neppure di stimolare il fenomeno della c.d. sussidiarietà orizzontale, prevedendo anzitutto, all'art. 4, la gestione diretta di particolari aree e immobili (incentivabile dagli enti territoriali anche mediante riduzione dei tributi propri), e più esattamente che *"Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara", e che "Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti*
